

**LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 23****Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche)**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

Promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1*****(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44  
(Norme per l'esercizio delle professioni turistiche))***

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:  
"1 bis. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013) e successive modificazioni e integrazioni."
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

**Articolo 2*****(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 44/1999)***

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a), le parole: "da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 e da lire 1.000.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a euro 3.000 e da euro 500 a euro 1.500";
  - b) alla lettera b), le parole: "da lire 500.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 750";
  - c) alla lettera c), le parole: "da lire 100.000 a lire 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 a euro 150";
  - d) alla lettera d), le parole: "da lire 2.000.000 a lire 6.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a euro 3.000";
  - e) alla lettera e), le parole: "da lire 100.000 a lire 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 a euro 150";
  - f) alla lettera f), le parole: "da lire 1.000.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 1.500".
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

“2. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in relazione alle attività di cui alla presente legge e irrogano le relative sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione e di enti da essa individuati, delegati o sub-delegati) e successive modificazioni e integrazioni.

2 bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono trattenuti dai comuni che irrogano le sanzioni.

2 ter. Quando, nei due anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole, le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.”.

### **Articolo 3**

#### ***(Modifica all'articolo 16 della l.r. 44/1999)***

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“10 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2 e 2 bis, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Fino al 31 dicembre 2019 le funzioni di cui all'articolo 13, comma 2, continuano ad essere esercitate dalla Regione.”.

### **Articolo 4**

#### ***(Norma finanziaria)***

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021:

Esercizio 2020

#### Stato di previsione dell'entrata

- Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) al Titolo 3 “Entrate extra-tributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”.

#### Stato di previsione della spesa

- Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Esercizio 2021

#### Stato di previsione dell'entrata

- Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) al Titolo 3 “Entrate extra-tributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”.

#### Stato di previsione della spesa

- Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 24 dicembre 2019

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 23**

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Berrino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 103 in data 2 agosto 2019;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 agosto 2019, dove ha acquisito il numero d'ordine 266;*
- c) *è stato assegnato alle Commissioni consiliari III e I, ai sensi degli articoli 83, comma 1, e 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 4 settembre 2019;*
- d) *la III Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità in data 7 novembre 2019;*
- e) *la I Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità in data 11 novembre 2019;*
- f) *è stato esaminato e approvato, all'unanimità, dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2019;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 15 gennaio 2020.*

**2. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro – Settore Professioni, progetti e imprese turistiche.*